



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione XXII - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e

l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0081790 - 16/05/2013 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA, ARTIGIANATO

AGRICOLTURA

COSENZA

OGGETTO: Rinnovo consiglio camerale – Quesito sull'accesso agli atti

Si fa riferimento alla nota n. 18960 del 2.05.2013 con la quale codesta camera, ha chiesto di conoscere il parere dello scrivente in merito a quanto segue.

Codesta Camera ha rappresentato che sono pervenute richieste di accesso agli atti per la consultazione e estrazione di copia, anche autentica, della documentazione presentata da tutte le organizzazioni di categoria che hanno preso parte al procedimento di rinnovo del consiglio camerale; le richieste di accesso agli atti riguardano anche gli allegati A), B) e E) al decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 e la documentazione inerente l'adesione all'associazione (deleghe associative, schede di adesione, pagamento quote, dichiarazioni delle imprese e delle associazioni ecc.) acquisita dalla camera di commercio a seguito dei controlli effettuati per la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 2, lett. b) del D.M. n. 156/2011.

Codesta Camera ha, altresì, precisato che talune richieste di accesso riguardano tutta la documentazione presentata da tutte le Associazioni partecipanti alla procedura in esame e per tutti i settori.

Alla luce del disposto di cui al comma 3, dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 codesta Camera ha chiesto di conoscere il parere di questo Ministero in merito:

1) alla possibilità di consentire l'accesso, tenendo conto del tipo di dati di cui trattasi, anche mediante rilascio di copia anche autentica:

- degli allegati A) e B);

- della documentazione inerente l'adesione all'associazione (deleghe associative, schede di adesione, pagamento quote, dichiarazioni delle imprese e delle associazioni ecc.);

Codesta Camera ha chiesto, altresì, di conoscere quali siano gli atti e i dati di cui al comma 4 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011 in relazione ai quali è consentito l'accesso ai sensi della legge 24.08.1990, n. 241 e se in particolare rientrano in tale categoria i dati aggregati, le informazioni sull'iter istruttorio e verbali istruttori.

Da ultimo codesta Camera ha chiesto di conoscere, tenendo conto della presentazione da parte di alcune organizzazioni di categoria di richieste di restituzione di documenti presentati e inerenti l'adesione delle imprese alle associazioni, se è possibile procedere alla restituzione di tale documentazione o se è necessario che la stessa sia conservata dalla camera di commercio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, per tutta la durata del mandato del Consiglio.



In proposito questo Ministero ritiene necessario evidenziare che il diritto di accesso è disciplinato dall'articolo 21 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dal decreto del presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e concerne il diritto di accesso da parte degli interessati, quindi tutti i soggetti privati che hanno un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

L'accesso ai documenti amministrativi è consentito per tutti i documenti amministrativi, con esclusione di quelli indicati nell'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e trova limitazioni nell'esclusione di istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

Si precisa che ai sensi dell'articolo 25 della citata legge n. 241/1990 la richiesta di accesso deve essere motivata e che ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 184/2006 la richiesta di accesso va comunicata ai controinteressati.

Si ritiene necessario ricordare, altresì, che le modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 40 del decreto legge 6.012.2011, convertito con modificazioni nella legge 22.12.2011, n. 214 ad alcuni articoli del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 concernente "Codice in materia di protezione dei dati personali" hanno individuato quali "personali" "qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante qualsiasi informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale", escludendo dall'ambito di applicazione del Codice stessi il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, enti o associazioni.

Tenendo conto di quanto sopra esposto questo Ministero ritiene che sia possibile consentire l'accesso, richiesto da un soggetto portatore di un interesse diretto, concreto e attuale, a tutta quella documentazione, parte integrante del procedimento di costituzione del consiglio, che sia necessaria a tutelare il proprio interesse all'interno del procedimento.

La maggiore cautela certamente necessaria nel consentire l'accesso di dati personali relativi all'adesione delle persone fisiche alle organizzazioni sindacali ed alle associazioni dei consumatori, nonché delle imprese individuali alle associazioni di categoria va, quindi, garantita, ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della citata legge n. 241/1990, attraverso un rigoroso esame dell'effettiva esistenza dell'interesse qualificato prescritto dalla medesima legge n. 241/1990 ai fini dell'accesso, che non può essere confuso con il generico interesse alla verifica in termini generali del corretto operato dell'amministrazione.

Tale tutela va, altresì, garantita, a monte, attraverso una rigorosa applicazione del criterio di proporzionalità relativamente alla documentazione richiesta per i controlli (ad esempio evitando i controlli superflui quando l'assenza di controinteressati renda assente il rischio di dichiarazioni errate o false e renda comunque irrilevanti eventuali erronee dichiarazioni, chiedendo almeno inizialmente la documentazione probatoria per un campione rappresentativo e non per l'universo degli iscritti, ecc.) e circa le modalità di tale controllo che ben possono prevedere la semplice esibizione di tale documentazione probatoria e non il suo deposito, ovvero prevedere il suo deposito solo limitatamente al tempo necessario ad effettuare i relativi controlli, ferma restando la necessità di una verbalizzazione dell'esito dei controlli stessi.



In merito, infine, alla possibilità di restituire alle associazioni la documentazione inviata alla camera di commercio questo Ministero ritiene che tale documentazione (salvi i casi di mera esibizione o di deposito previsto per un tempo limitato, per i quali si applica l'articolo 22, comma 6, della legge n. 241/1990) debba essere conservata in camera di commercio per tutta la durata del mandato del Consiglio, ai sensi del comma 5 dell'articolo 7 del D.M. n. 156/2011, essendo parte integrante del procedimento amministrativo in esame.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)